# DELIBERAZIONE DELLA

#### GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr.06

DATA 19/01/2016

PER

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE

LA TRA

TRASPARENZA

E

L'INTEGRITA' 2016/2018

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 10.00 nella sede comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei Signori:

		PRES.	ASS.
Mei Salvatore	Sindaco	X	
Autizi Claudio	Assessore	X	
Capparella Stefano	Assessore	X	

Presiede il Sig. MEI SALVATORE

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA PICCHI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

#### IL SINDACO

#### Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

la legge 6 novembre 2012 numero 190; "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

#### Premesso che:

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 sulle "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;

la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";

per "trasparenza" si intende l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013);

scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

#### premesso che:

le amministrazioni pubbliche devono programmare le politiche e le strategie per assicurare la trasparenza della propria attività:

l'approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;

tale programma è di norma "una sezione" (un capitolo, un allegato) del più vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione della legge 190/2012;

conseguentemente, l'attività d'elaborazione del programma non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione e, negli enti locali, la competenza ad approvarlo è della giunta (ANAC deliberazione 12/2014);

Rilevato che il Responsabile per la trasparenza e nonché della prevenzione della corruzione, Dott. ssa Maria Picchi , ha predisposto il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018* allegatoal presente atto;

#### PROPONE

Alla Giunta Comunale convocata nei modi di legge, come dichiara:

- di recepire e far propria la premessa narrativa;
- di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 predisposto dal Responsabile della Trasparenza, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 deve considerarsi allegato, parte integrante, del più vasto e generale Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con deliberazione di giunta Comunale n. del.
- Di pubblicare il suddetto Programma nel sito istituzionale del Comune sezione amministrazione trasparente;
- di comunicare ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, il presente atto ai sensi dell'art. 125 1° comma del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 1° C. D LEG.VO 18.8.2000, n.267

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA -

parere favorevole: Mei Salvatore

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta del Sindaco;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

Con i voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- a) di approvare integralmente la superiore proposta;
- b) di rendere, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° c, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

## COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE (Poft. ssa Maria Picchi)		IL SINIPACO (Mei Salvatore)
PUBBLICAZIONE Della suestesa deliberazione si attesta che MAR. 2016 i sensi e per gli effetti dell'ar vi rimarrà per 15 gg.consecutivi. Monte S.Giovanni li 8 MAR. 2016	ALL'ALBO PRETOF copia è stata affissa t.124 1° c. del Decret IL MESSO COM.LI	all'Albo Pretorio il giorno o Lg.vo 18.8.2000, n.267, e
Vista l'attestazione del Messo Comunale, si affissa all'Albo Pretorio. Monte San Giovanni lì - 8 FIAR 2016	IL SEGRE	rnte deliberazione estata TARIO COM LE ssa Maria Ricchi)
Comunicazione ai capigruppo consiliari ai Legislativo 18.8.2000, n.267 Comunicazione alla Prefettura ai sensi dell' 18.8.2000, n.267	ISII	
COPIA C La presente copia è conforme all'originale d Li IL SEGRETARIO COMUN'ALE		
ESECU La suestesa deliberazione è divenuta esecu pubblicazione all'Albo Pretorio senza recla Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267	TTIVITA` ativa per decorrenza ami ai sensi dell'art.1	del termine in evenity a
Per comunicazione ai capigruppo senza ave Richiesta di controllo preventivo di legittim dell'articolo 125 del Decreto Leg.vo 18.8.000 IL SEGRETARIO	r ricevuto ita` ai sensi ) n.267	)

*Provincia di Rieti*<u>Via R. Margherita 2 Cap.02040 - Tel.0765/333312-3 fax 0765/333013 COD.FISC./PARTITA IVA 00107990574</u>

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018

(articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 diriordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

(Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 06 del 19.01.2016)

# INDICE

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.2	Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza	17 'Sp 1
1.4	Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti dei Programma e dei dan puontenti	Pag. 27
.4	BXH9Y8R28T1 Allah angizenimmon ih avitnisimi o Y	Pag. 26
ε.ε	Termini e modalità di approvazione del programma	Pag. 26
4.8	Modalità di coinvolgimento degli stakeholders	Pag. 25
€.€	Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma	Pag. 25
	erotte2	Pag. 25
2.5	Obtem y suacegior in materia de la performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di	$^{\mathrm{pag}}$ , 24
1.5	OZZITUNI ILI ILIZO ELE ELE ELE ELE ELE ELE ELE ELE ELE EL	
.ε	Procedimento di elaborazione ed adozione del programma	Pag. 23
.ε 3.	Le principali novità	$P_{ag.}$ 22
2.1	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Pag. 22
ſ.I	Il responsabile della trasparenza	Pag. 21
Ţ.	Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione	Pag. 21 Pag. 21
ıva	3TE 2 – IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Pag. 20
•6	Gli altri strumenti di programmazione	0
1.8	Lissparenza delle gare d'appalto	Pag. 18
.8	Amministrazione trasparente	Pag. 18
; .6. .7. 8.	L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	71 .gs.q
•9	L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Pag. 15
.5	II Responsabile per la trasparenza	pag. 14
	II Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)	Pag. 14
1.8	Il riutilizzo dei dati	Fag. 13
•8	Trasparenza e riservatezza	Pag. 12
7.2	Limiti alla trasparenza	Pag. 10
1.2	Diritto alla conoscibilità, accesso civico, diritto d'accesso	Pag. 9
-7	La trasparenza	Pag. 7
•1	Premessa	9 .gs. 6
		ς .gs.
ЯАq	THE T - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Pag. 4

<b>5.</b> 5.1 5.2	Processo di attuazione del programma Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati Dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati	Pag. 27 Pag. 28 Pag. 28
5.3	Eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della Trasparenza	Pag. 28
5.4 5.5	Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di	Pag. 29
	Controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della Trasparenza Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione	Pag. 29
5.6	Trasparente"	Pag. 30 Pag. 30
5.7	Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico  Dati ulteriori	Pag. 30
6.	17au uiteriori	
PAR	TE 3 – LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE	Pag. 31

 $U_{i}$  (2)

1; 4

ş .

I-Anticorruzione e trasparenza

#### 1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190.

La legge 190/2012, anche nota come "legge anticorruzione" o "legge Severino", reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge è entrate in vigore il 28 novembre 2012.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):

elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;

si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;

verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;

collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (*Groupe d'EtatsContrela Corruptione*) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.:

implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali<sup>1</sup>.

La completa, piena ed assoluta trasparenza dell'attività amministrativa è lo strumento principale che il legislatore italiano ha individuato per contrastare il dilagante e sistemico fenomeno della corruzione.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tanto che secondo la legge 190/2012, la trasparenza costituisce "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili si secondo comma, lettera m), della Costituzione" (comma 15 dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" (comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012).

l commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare "un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità".

Il Governo ha esercitato la delega approvando il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).

#### 2. La trasparenza

Per "trasparenza" si intende l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Per "trasparenza" si intende l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche

Scopo della trasparenza è quello difavorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e

sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ciò allo scopo di contrastare e circoscrivere la dilagante, ed apparentemente inarrestabile, corruzione del sistema amministrativo dell'apparato burocratico dello stato e degli enti territoriali. Corruzione che il Presidente della Corte dei conti nel 2013 ha definito "sistemica".

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza è assicurata attraverso la "pubblicazione" (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione, nei siti web istituzionali, di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

l documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruime grafuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

La pubblicazione consente la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013).

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di *tipo aperto* ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone:

integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di "archivio" nel sito web.

#### 2.1. Diritto alla conoscibilità, accesso civico, diritto d'accesso

Per assicurare la realizzazione degli obiettivi "anticorruzione" del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il "diritto alla conoscibilità" (art. 3).

Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato un ulteriore diritto: "l'accesso civico" (art. 5).

Trattasi del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che obbligatoriamente debbono essere resi noti e che non sono stati pubblicati secondo le disposizioni del decreto legislativo 33/2013.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senzá limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata.

Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 giorni la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

Il diritto all'accesso civico non deve essere confuso con il diritto all'accesso ai documenti amministrativi normato dalla legge 241/1990.

L'accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle PA.

Al contrario, il diritto d'accesso agli atti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

# Tabella di raffronto tra accesso civico e diritto d'accesso

olifierimento o limitazione del diritto	La legge non prevede ipotesi di differimento o limitazione dell'accesso civico.	Il differimento o la limitazione del diritto d'accesso sono ammessi nei casi previsti dall'art. 24 della legge 241/1990.
Al filled sizieni ib caso di inerzia della PA	Il privato si rivolge al titolare del potere sostitutivo (art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).	Il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, essendo questo un istituto a carattere generale, ovvero ricorrere al TAR o al Difensore civico regionale (art. 25 legge 241/1990).
Fermine T	30 giorni	imoig 0£
		Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
Costl	ofluts10	L'esame dei documenti è grafuito.
enoisevitoM	La domanda non é non sbrismob s.J	La domanda deve essere motivata
Docnmenti accessibili	Tutti i documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente in "amministrazione trasparente" e non pubblicati	I documenti detenuti dalla PA riferibili alla sutori del privato situazione giuridicamente tutelata del privato
Soggetti titolari	OhiunidO	Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22 lett. b) legge 241/1990).
Riferimento normativo	Art. 5 decreto legislativo 33/2013	Mdt. 22 e se. legge 241/1990
	opivio osesooA	Diriffo d'accesso

In merito all'accesso civico, l'ANAC il 15 ottobre 2014 ha precisato che le PA e, più in generale, tutti i soggetti elencati all'art. 11 del "decreto trasparenza", devono di organizzarsi per fornire risposte tempestive alle richieste di accesso civico.

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

le modalità per l'esercizio dell'accesso civico, assicurando la comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste.

E' compito del responsabile della trasparenza controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico (art. 43 co. 4 decreto legislativo 33/2013).

Come sopra precisato che l'accesso civico è un diritto riconosciuto a chiunque, il cui esercizio non necessita di motivazione.

Pertanto, secondo l'ANAC (comunicato 15 ottobre 2014) cittadini, imprese, associazioni, ecc. che rilevino l'omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati obbligatori, grazie all'istituto dell'accesso civico possono segnalare l'inosservanza all'amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.

Nel comunicato del 15 ottobre 2014 viene precisato che cittadini, imprese, associazioni possono anche segnalare "disfunzioni" all'ANAC.

Si tratta delle ipotesi seguenti:

la mancata pubblicazione nei siti istituzionali delle istruzioni relative all'accesso civico;

la completa omissione della PA a fronte dell'accesso civico del privato. E' l'ipotesi in cui il privato non ottenga risposta alcuna sia alla domanda d'accesso civico, che al successivo ricorso al titolare del potere sostitutivo.

Per le segnalazioni il privato dovrà utilizzare esclusivamente la procedura on line "Comunica con l'Autorità" disponibile sul sito dell'ANAC

In ogni caso, L'ANAC, nell'esercizio della sua attività istituzionale di vigilanza, verifica che i siti delle PA rechino le informazioni necessarie per poter esercitare il diritto di accesso civico.

#### 2.2. Limiti alla trasparenza

Secondo il decreto legislativo 33/2013 (art. 4 co. 4), non è mai possibile pubblicare:

dati personali non pertinenti;

dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;

notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;

componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere "anonimi" i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

#### 3. Trasparenza e riservatezza

Il 15 maggio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove "linee guida in materia di dati personali", proprio in conseguenza dell'approvazione del decreto legislativo 33/2013 (provvedimento n. 243).

Il decreto legislativo 196/2003 definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificazione identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione

personale. Appartengono al *genus* dei dati personali:

i dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le i dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le i dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (art. 4 co. 1 lett. d) del d.lgs. 196/2003);

i cd. dati ultrasensibili: dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 co. 1 lett. d) del d.lgs. 196/2003); i dati giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 co. 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale (art. 4 co. 1 lett.

e) del a.igs. 196/2003). La pubblica amministrazione può legittimamente diffondere dati personali, che non siano sensibili, ultrasensibili e giudiziari, quando ciò sia ammesso da una norma di legge o di regolamento (art. 19 del d.lgs. 196/2003) e, in ogni caso, nel rispetto dei principi generali di pertinenza e non eccedenza.

Il trattamento dei dati sensibili, ultrasensibili e giudiziari, normato dagli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003, soggiace a limitazioni ancor più stringenti data la natura delle informazioni da tutelare.

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per

finalità di trasparenza. In merito, si rappresenta che "dato personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1,lett. b, del d.lgs. 196/2003).

Inoltre, la "diffusione" di dati personali, ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m, d.lgs. 196/2003) da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3).

Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del d.lgs. 196/2003).

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel propriosito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono ipresupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e didati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante datianonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 196/2003).

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, isoggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili ogiudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma1, lett. d, del d.lgs. 196/2003).

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003) e "la vita sessuale" (art. 4,comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazioneda cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasiriferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003).

Il procedimento di selezione dei dati personali, che possono essere resi conoscibili onlin,e deve essere particolarmente accurato neicasi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare:

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;

nelcaso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché laqualità di imputato o di indagato (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del d.lgs. 196/2003).

I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggettipubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cuisiano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di solo nel caso in cuisiano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di

trasparenza; ossia quandola stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e4, del d.lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, diversa (art. 4, commi 2 e4, del d.lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68,

comma 3, del a.igs. 196/2003). Pertanto, come rappresentato dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere del 7 febbraio 2013, gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere lamassima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili.

In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo deiprovvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici(richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni didisagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere citato).

Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibilie giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite imotori di ricerca web ed il loro riutilizzo" (art. 4, comma 1 e art. 7, del d. lgs. n. 33/2013).

#### 3.1. Il riutilizzo dei dati

l dati pubblicati, a norma del decreto legislativo. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili.

Per tale motivo il legislatore ha imposto che documenti e informazioni siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).

Come già precisato, con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove "linee guida in materia di dati personali".

Tra i vari argomenti trattati, il Garante ha affrontato il tema delle modalità di riutilizzo dei dati personali obbligatoriamente pubblicati in "amministrazione trasparente" per effetto del decreto legislativo 33/2013.

Il Garante è intervenuto per specificare che "il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 36/2006 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico".

Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi.

Il solo fatto che informazioni personali siano rese conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo.

In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 196/2003,

il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente.

Secondo il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per "dato personale" si intende, "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4 co. 1 lett. b) del d.lgs. 196/2003).

### 4. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)

Sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, ogni PA deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente.

Il programma reca le iniziative previste per garantire: un adeguato livello di trasparenza; la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il PTTI definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi.

Specifica modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal *Piano di prevenzione* della corruzione (legge 190/2012) del quale il programma costituisce, di norma, una sezione.

Pertanto, il presente deve considerarsi allegato, parte integrante, del più vasto e generale Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

funzioni, secondo l'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui

necessario garantire un raccordo tra gli stessi, i cui nomi devono risultare sul sito istituzionale. Laddove l'amministrazione nomini due distinti soggetti, per le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, è

performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali. Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della

# 5. Il Responsabile per la trasparenza

per la trasparenza. Di norma, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 1 co. 7 della legge 190/2012) svolge le funzioni di Responsabile

I principali compiti del Responsabile per la trasparenza sono:

delle informazioni; controllare l'adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento

di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi

degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione

controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

delle amministrazioni, agli OIV e, ove necessario, alla Corte dei conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. valutazione, all'ANAC e, nei casi, più gravi, all'ufficio disciplinare. Gli inadempimenti sono altresì segnalati dall'ANAC ai vertici politici In caso di inoftemperanza, il Responsabile inoltra un segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di

# 6. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV)

l'adeguatezza dei relativi indicatori. L'OIV ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del PTTI e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì

responsabili della trasmissione dei dafi. trasparenza anche per valutare la performance - organizzativa e individuale - del Responsabile per la trasparenza e dei dirigenti l soggetti che svolgono la valutazione della performance e l'OIV utilizzano informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di

Negli enti privi di OIV, in quanto organo facoltativo per comuni e province, i relativi compiti sono svolti dal Nucleo di Valutazione o da altro organismo analogo.

#### 7. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "perfomance" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La mission dell'ANAC può essere "individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese<sup>2</sup>".

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

#### L'ANAC:

- 1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- 2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- 3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dal sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione.

- 4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a futte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il
- rapporto di lavoro pubblico; 5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- 6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni
- vigenti;

  7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
- A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:
- 8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
- 9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
- 10. salvo che il fatto costifuisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di trasparenza o dei comportamento.
- Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:
- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica ("legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

#### 8. Amministrazione trasparente

Nella homepage del sito istituzionale di ciascuna PA è prevista una sezione denominata "Amministrazione trasparente", per l'accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.

Secondo l'articolo 10 co. 8 del decreto legislativo 33/2013, i principali documenti e le informazioni contenute nella sezione "Amministrazione trasparente" sono:

- 1. il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione;
- 2. il piano della perfomance e la relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009;
- 3. nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del responsabile della valutazione della performance;
- 4. curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
- 5. curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- 6. tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate nell'allegato al decreto legislativo 33/2013 (si vedano le schede allegate al presente).

L'ANAC con la deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 ha approvato le Linee guida per l'aggiornamento del programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.

L'Allegato n. 1 – Obblighi di Pubblicazione, reca l'elenco puntuale di documenti, dati e informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente documento è stato elaborato applicando tale deliberazione.

### 8.1. Trasparenza delle gare d'appalto

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- 1. la struttura proponente;
- 2. l'oggetto del bando;
- 3. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- 4. l'aggiudicatario;
- 5. l'importo di aggiudicazione;
- 6. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- 7. l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC (in precedenza AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'ANAC ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la deliberazione numero 26 del 22

നമുദ്വാ 2013.

### 9. Gli altri strumenti di programmazione

Il processo di pianificazione ideato dal legislatore sin dal 1995 (con il decreto legislativo 77/1995) per gli enti locali è laborioso e molto articolato.

Si sviluppa in numerosi atti che dovrebbero essere stesi con attenzione scientifica.

In realtà la prassi insegna che è molto difficile dare perfetta attuazione al disegno legislativo, per vari ordini di motivi: la scarsa propensione alla programmazione degli enti, soprattutto nel caso dei più piccoli; il processo di pianificazione-programmazione è lo

stesso per tutti i comuni della Repubblica; la incessante produzione normativa degli anni recenti; la perenne incertezza sulle risorse disponibili.

Secondo il disegno del legislatore, la definizione e l'assegnazione di obiettivi gestionali/operativi sarebbe la fase conclusiva dell'elaborato processo di pianificazione, programmazione e previsione avviato in ciascun comune dal sindaco sin dalla stesura delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente (articolo 46 TUEL), successivamente al suo insediamento.

Le linee programmatiche sono sottoposte al consiglio comunale il quale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica di tale programmazione di mandato (articolo 42, comma 3, TUEL).

Alla pianificazione di mandato, seguono gli atti di programmazione e di previsione annuale:

- 1. la programmazione triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale, grazie ai quali è possibile definire i contenuti della spesa per investimenti dei bilanci pluriennali ed annuali;
- 2. la preventiva programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997 numero 449;
- 3. il Documento Unico di Programmazione(DUP) di cui all'articolo 170 del TUEL come sostituito dal decreto legislativo 118/2011.

L'ultimo atto, di tale articolato processo di pianificazione, consiste nell'elaborare il bilancio annuale che dovrebbe rappresentare la logica conseguenza dagli atti di medio termine.

Al bilancio d'esercizio devono allegarsi altri documenti di programmazione operativa:

- 1. il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali, introdotto dall'articolo 58 del DL 112/2008;
- 2. il programma degli incarichi di collaborazione previsto dall'articolo 3, comma 55, della legge 244/2007;
- 3. il già citato elenco annuale dei LLPP (articolo 128 del d.lgs 163/2006).

Definito il bilancio annuale, gli enti locali di oltre 5.000 abitanti hanno l'obbligo di redigere un piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale fissare gli obiettivi di gestione affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio.

Chiude il processo di pianificazione/programmazione l'adozione del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) necessario per effettuare il controllo della gestione ai sensi degli articoli 196 e seguenti del TUEL.

Il PEG ed il PDO sono fondamentali per l'attivazione del *ciclo della performance* (art. 4 del decreto legislativo 150/2009), tanto che PEG, PDO e Piano della performance possono essere riuniti in un unico documento (art. 169 co. 3-bis TUEL).

II - II programma per la trasparenza e l'integrità

#### 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La struttura è ripartita in Aree.

Attualmente la struttura è suddivisa nelle seguenti aree:

Area Amministrativa – Anagrafe - Protocollo

Area Economico-Finanziaria - Tributi - Personale

Area Tecnica

Area Vigilanza

#### 1.1. Il responsabile della trasparenza

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012) di norma svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

In questo Ente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione è la Dott. Ssa Maria Picchi la quale è stata designata dal sindaco con decreto n. 1/2015 del 20/01/2015.

Il Responsabile della trasparenza è la Dott.ssa Maria Picchi designata con decreto del sindaco n. 1/2016 del 16/02/2016.

#### 1.2. Piano triennale di prevenzione della corruzione

Secondo l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 "il programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione".

Pertanto il presente deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione.

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).

il Responsabile anticorruzione propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).

l'Autorità sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione con gliorgani di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppio approvazione". L'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva.

#### 2. Le principali novità

Non si segnalano particolari novità incidenti sulla stesura del Programma 2016-2018.

Si rammenta che il Programma 2015-2017 registrava quale novità, rispetto alla programmazione precedente, l'applicazione della deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 con la quale ANAC (allora era CiVIT) ha approvato le Linee guida per l'aggiornamento del programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.

L'Allegato n. 1 (Obblighi di Pubblicazione) della suddetta deliberazione 50/2013, reca l'elenco puntuale di documenti, dati e informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il programma 2014-2016 era stato elaborato sulla scorta delle deliberazioni CiVIT(2/2012 e 105/2010) assunte prima dell'entrata in

vigore del decreto legislativo 33/2013. Il 19 maggio 2013 CiVIT, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, aveva pubblicato sul proprio sito la bozza delle "linee guida". Anche questo documento, seppur provvisorio, era stato applicato per la stesura del programma 2014-2016.

# 3. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

a) il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione, cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma;

b) i Responsabili di futti i settori o servizi con il compito di collaborare con il responsabile della trasparenza per l'elaborazione del pigno ai fini dell'individuazione dei contenuti del programma;

l portatori di interesse che dovranno essere coinvolti per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza saranno i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini professionali ed i sindacati.

Verrà avviato un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza, non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere nei linguaggi utilizzati e nelle logiche operative.

# 3.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

- 1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
- 2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- 3. il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- 4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

# 3.2. I collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore

Gli obiettivi del programma sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e operativa annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:

#### Programmazione di medio periodo:

oirotagilddO	Periodo	Documento di programmazione triennale
IS	710S-210S	Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 decreto legislativo 449/1997)
ON	2016-2017	Piano della performance triennale (art. 10 decreto legislativo 150/2009)
IS	7102-3102	Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006)
IS	7102-3102	Programmazione triennale dei LLPP (art. 128 decreto legislativo 163/2006)
IS	2016-2018	Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)

# Programmazione operativa annuale:

Obbligatorio	oboinaq	Documento di programmazione triennale
IS	2016	Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL)
IS	2016	Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL)
IS	5016	Piano dettagliato degli obiettivi (art. 197 TUEL)

Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto legislativo 165/2001)	2016	SI
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008)	2016	SI
Elenco annuale dei LLPP (art. 128 decreto legislativo 163/2006)	2016	SI

# 3.3.Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Il responsabile della trasparenza elabora e aggiorna il programma e lo sottopone all'esecutivo per l'approvazione. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento delle ripartizioni organizzative dell'ente.

Ai Responsabili dei settori compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma e l'attuazione delle relative previsioni.

La giunta approva annualmente il programma triennale ed i relativi aggiornamenti.

#### 3.4. Modalità di coinvolgimento degli stakeholders

Come in passato, sarà massima l'attenzione dedicata all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e con qualunque modalità.

Per queste finalità sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l'ente.

Inoltre, nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

# 3.5. Termini e modalità di approvazione del programma

Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (legge 190/2012) del quale il programma costituisce, di norma, una sezione.

Pertanto, il presente deve considerarsi allegato, parte integrante, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Come il PTPC, il programma per la trasparenza è approvato dall'esecutivo entro il 31 gennaio.

# 4. Le iniziative di comunicazione della trasparenza

In attuazione delle disposizioni riportate nelle delibere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazione delle Castel Sant'Angelo è fenuto a pubblicare il testo del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sul proprio sito istituzionale nella seczione "Amministrazione trasparente" secondo quanto previsto dall'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto secione "Amministrazione trasparente" secondo quanto previsto dall'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto

di pubblicazione. Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

# 4.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il **sito web** è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo

link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di

pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

Per rendersi comprensibili occorre **semplificare il linguaggio** degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque.

Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

## 4.2.Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza

Per quanto concerne lo sviluppo della trasparenza e della legalità, l'amministrazione intende promuovere occasioni conoscitive e di confronto con la cittadinanza che possano contribuire a far crescere nella società civile, oltre alla conoscenza delle attività svolte e delle iniziative intraprese, una consapevolezza ed una cultura della legalità sostanziale.

#### 5. Processo di attuazione del programma

Post La TABELLA allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle PA.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nella TABELLA 1 del decreto 33/2013.

Le schede, riportate nel Capitolo III del presente, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta TABELLA del decreto 33/2013 e delle linee guida di ANAC (deliberazione 50/2013).

Le schede sono suddivise in sette colonne, i cui dati sono i seguenti:

Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B = numerazione delle sottosezioni;

Colonna C = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E = documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F = modalità di aggiornamento.

Posto che l'aggiornamento dei dati deve essere sempre "tempestivo", sono previste scadenze temporali diverse per l'aggiornamento di diverse tipologie di documenti:

tempestivo, aggiornamento annuale, aggiornamento trimestrale, aggiornamento semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati, informazioni e documenti deve avvenire in modo "tempestivo" secondo il decreto 33/2013. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 5 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

### 5.1. Responsabili della trasmissione dei dati

difformi.

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori.

# 5.2. Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento di dati

Visto l'articolo 43, riportato nel precedente paragrafo, i responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori indicati nella colonna G delle schede del Capitolo III.

5.3. Eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile per la trasparenza, nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013 sono gli stessi Responsabili dei settori indicati nella colonna G delle schede del Capitolo III.

# 5.4.Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'ufficio Ragioneria è incaricato della gestione della sezione "amministrazione trasparente".

Gli uffici depositari dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare (**indicati nella Colonna G**) trasmettono settimanalmente a detto ufficio i dati, le informazioni ed i documenti previsti nella **Colonna E** all'Ufficio preposto alla gestione del sito il quale provvede alla pubblicazione entro giorni 3 dalla ricezione.

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica:

- il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito;
- la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito;
- · assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

# 5.5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza

Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 1 del 25/01/2013.

5.6. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione

Trasparente"

L'ente applica con puntualità i confenuti del decreto legislativo 33/2013 garantendo conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC con la deliberazione 50/2013.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilità per l'ente, tenuto in ogni caso a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

# 5.7. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del decreto legislativo 33/2013 in "amministrazione trasparente" sono pubblicati:

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

l dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.

#### 6. Dati ulteriori

Il 30 ottobre 2014 il Presidente dell'ANAC (Cantone) ed il Presidente del Garante per la privacy (Soro) hanno scritto al Ministro per la Semplificazione e per la PA (Madia) invocando un intervento di semplificazione sugli adempimenti imposti "con analogo confenuto, ad enti e realtà profondamente diversi tra loro, senza distingueme la portata in ragione del grado di esposizione dell'organo al rischio di esposizione dell'organo al rischio

Pertanto, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti prevista dal legislatore può ritenersi più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

III - Le informazioni da pubblicare

Area Finanziaria	tempestivo	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.  Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nel quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.  Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni del codice disciplinare e relative sanzioni del codice disciplinare a l'indicazione delle infrazioni del confotte att. S. L. S. C. L.	ed il relativo stato di attuazione.  (Art.12)  nella GURI dalla 839/1984, e dalle relative norme di attuazione, le pubblicazioni propri sili sittuzionali i riferimenti normativi con i relativi propri sili istituzionali i riferimenti normativi con i relativi propri sili istituzionali i riferimenti normativi con i relativi dati "Vormativa" che ne regolano l'istituzione, dati "Vormativa" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altreal pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina procedimenti ovvero nei quali si determina si determina si determina si determina si determina si determina si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi	listenegijj	2,1	
Area Finanziaria	annuale	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art.10, cc. 1, 2, 3, decreto legislativo 33/2013)	(Art.10 c. 8 lett. a) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9: 3) il Programma triennale per la trasparenza e l'integnità	Programma per la Programma per la Esprensera Éstirgedri'l	1'1	A daid.f oisiso in genet ali
	<del></del>	3		J	a	livello
υ	]			илени		oltos
buppicazione			Į I	S enoizes-offos		zeujw
sileb elidsanoqse	ı uı	Contesting the supplication	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Denominazione	'u	Deno
pubblicazione  G Area Finanziaria	<u> </u>	Frogramma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art.10, cc. 1, 2, 3, decreto legislativo 33/2013)	(Art.10 c. 8 lett. a) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione	softo-sezione 2  Trasparenza e  Programma per la  C	8	

· ·

t

	- Constitution of the Cons	1.3	Oneri informativi per cittadini e imprese	(Art.34)  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.  2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'art.7 c. 2 e 4 della legge 180/2011.	Gli atti previsti dalla norma non riguardano i comuni.			- PANAPANATA - PAN
A) HEAV HIMMINGS	2. Organ izzazi one	2.1	Organi di indirizzo politico - amministrativo	(Art.13 c. lett. a)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:  a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.	Tempestivo	Area Amministrativa	Topics - Top
				3		Leave		

,

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o dei mandato elettivo.

Curriculum.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.

Dichlarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscrifti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi a cura dell'interessato o della scoorgimenti a cura dell'interessato o della smaninistrazione, la pubblicazione dei dati sensibili).

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esculusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dali partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con politica della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione curisponde al vero" (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e dopie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e delle dichiarazione delle dichiarazione delle dichiarazione delle dichiarazione delle delle dichiarazione delle dichiarazione delle dichiarazione delle delle dichiarazione delle delle dichiarazione delle delle dichiarazione delle dichiarazione delle d

Aftestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo coniuge non separato e i parenti entro il secondo 3 della dichiaramente evidenza del mancato consenso)]

Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dobo l'ultima

1. Con riferimento si titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a pubbliche amministrazioni pubbliche sumministrazioni prepupati i seguenti documenti ed

pubbliche amministrazioni pubblicano con nichimente ed tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

(At.1A)

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

 dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'art.2 della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt.3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dai titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art.7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni de dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti e dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti e dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti e dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti fro alla eccondo grado, che vengono pubblicate fino alla et dichiarazione del mandato. Decorso il fermine di pubblicazione si sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di stronivio.

2.2	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.  2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	Tempestivo	Area Finanziaria
		dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981.			
2.3	Rendiconti gruppi consiliari	(art. 28 c. 1)	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse		l gruppi consiliari non dispongono di risorse ed essi

regionali/provincial

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'art. 1 c. 10 del DL 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo controllo.

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate.

Atti e relazioni degli organi di controllo.

risorse ed essi dedicate

svitstleinimmA setA	Tempestivo	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta di posta elettronica terificata dedicate, cui il cittadino possa elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	(Art. 13 c. 1 lett. d)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:  a) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa ivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Telefono e posta elettronica	2.5	
			c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.			
	Tempestivo	dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufflicio, anche di livello dirigenziale non generale. Momi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	le informazioni e i dati concententi la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, fra gli attri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;			
svitsiteinimmA seiA		Articolazione degli uffici. lilustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità ei dati,	(Art. 13 co. 1 lett. b, c) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria	Articolazione degli uffici	4,5	

					1	
3. Cons ulenti e collab orator i	3.1		(art. 15 co. 1 e 2)  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 c. 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.  Curriculum, redatti in conformità al vigente modello		Ciascuna area/settore per i contratti di propria competenza
			a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;	europeo.		
		<u> </u>	b) il curriculum vitae;	Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di		
	·		c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;	lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Address		The state of the s	d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.	Tempestivo	
			La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica).		
			è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.		L UV
		:	dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 c. 14 secondo periodo del decreto legislativo 165/2001 e	(art. 53 c. 14 d.lgs 165/2001)		
			successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione			
			dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e			
			mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la			
			durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della			
			funzione pubblica consente la consultazione, anche per	1 Annual Control of the Control of t		
1		1	nominativo, dei dati di cui al presente comma.		<u> </u>	

A.1 Incarichi di naministrativi di (art. 15 c. 1 e.2)  Estremi degli atti di conferimento di incarichi della dingenziali di vertice a soggetti dipendenti della	Pırea Finanziaria Finanziaria Finanziaria Finanziaria	dirigenziali di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione.  Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.  Curriculum, redatti in conformità al vigente modello europeo.  Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di favoro, con specifica evidenza delle eventuali di favoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato.	1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 c. 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi fitolo confertii, nonché di collaborazione o consulenza:	ihoarichi amministrativi di vertice	1.4	4, Perso nale
---	---	---	--	---	-----	---------------------

	(Art. 41 c. 2 e 3)	Nulla.		l documenti cui si riferisce la normativa
	2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.		Nulla	non riguardano i comuni
- Pro- v and - Andrews	3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.			
42	Dirigenti	and the second s		Aroa Einanziaria

4.2 Dirigenti

(Art. 10 c. 8 lett. d)

- 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9:
- d) i curriculum e i compensi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, nonché i curriculum dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Curriculum, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Area Finanziaria

I di cipasti

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica simministrazione con indicazione dell'ammontare erogato.

Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compenai.

Dichlarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico.

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico.

(art. 15 co. 1, 2 e 5)

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 c. 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai fitolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi fitolo conferiti, nonchè di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati retativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compenai, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- nominativo, dei dati di cui al presente comma. funzione pubblica consente la consultazione, anche per durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione successive modificazioni, sono condizioni per 14 secondo periodo del decreto legislativo 165/2001 e funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla soggetti percettori, della ragione dell'incarico e è previsto un compenso, completi di indicazione dei consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei 7. La pubblicazione degli estremi degli atti di
- 6. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curriculum, attribuite a persone, anche esteme alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'art. 1 c. 39 e 40 della legge 190/2012.

and the second s		(Art. 41 c. 2 e 3)  2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.	Nulla.		I documenti cui si riferisce la normativa non riguardano i comuni
		3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.			
4.3	Posizioni organizzative	<ul> <li>(Art. 10 c. 8 lett. d)</li> <li>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9:</li> <li>d) i curriculum e i compensi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, nonché i curriculum dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello</li> </ul>	Curriculum dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	Tempestivo	Area Amministrativa
4.4	Dotazione . organica	europeo.  (Art. 16 c. 1 e 2)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art. 60 c. 2 del decreto legislativo 165/2001, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale	Area Finanziaria

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

sirsiznsni7 serA	Tempesti	Contratti integrativi atipulati, con la relazione tecnico - finanziaria e quella illustrativa ceritificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio aindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti).  Specifiche informazioni sui costi della contrattazione specifiche informazioni sui costi della controllo inferno, integrativa, certificate dagli organi di controllo inferno, integrativa, certificate dagli organi di controllo inferno,	(Art. 21 c. 2)  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 co. 8 del decreto legislativo 165/2001, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico - finanziaria e quella illustrativa con la relazione tecnico - finanziaria e quella illustrativa con la relazione tecnico - finanziaria e quella illustrativa con la relazione tecnico - finanziaria e quella illustrativa con la relazione tecnico - finanziaria e quella illustrativa con la relazione decreto legislativo 165/2001, nonché le 1 del decreto legislativo 165/2001, nonché le	Oontrattarione integrativa	6't
shaiznani7 sə1A	Tempestivo	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche.  (art. 47 c. 8 decreto legislativo 165/2001)	(Art. 21 c. 1)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Gontrattazione collettiva	8.4
einaizneni∃ sərA	Tempestivo	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.  (art. 53 c. 14 decreto legislativo 165/2001)	(Art. 18) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Δ.μ
sinsizneni'i sərA	Trimestrale	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	organi di indirizzo politico. (Art. 16 c 3) 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Tassi di assenza	9·Þ
sinsiznsni7 sənA	Annuale	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tempo determinato, con l'indicazione delle diverso di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli ordaninato, articolaro per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	(Art 17)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previato dall'art. 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di professionali, ivi compreso il personale assegnato agli professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo deli contratti a tempo determinato.  2. Le pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.  2. Le pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.  2. Le pubblicazione comprende l'elenco dei titolari personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli altrare palitico.	s non əlenosıə Yembo indeferminafo	<b>G</b> `₽

della funzione pubblica. Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la che predispone, allo scopo, uno specifico modello di trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze,

(art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)

efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle contratto integrativo in materia di produttività ed evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'ailtro, del decreto legislativo 165/2001, noncrie le informazioni trasmesse annualmente al sensi del comma

richieste dei cittadini

	4.10	OIV (o nucleo di valutazione)	(Art. 10 c. 8 lett. c)  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9:  c) i nominativi ed i curriculum dei componenti degli	Nominativi, compensi, curriculum.	Tempestivo	Area Finanziaria
5. Bandi di conco rso	5	,	organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 150/2009.  (Art. 19)  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.  Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.  Concorsi e prove selettive per progressioni in carriera.  Per ciascun provvedimento: oggetto, eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.	Tempestivo	Area Finanziaria
6. Perfor manc e	6.1	Piano della Performance	(Art. 10 c. 8 lett. b)  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9:  b) il Piano e la Relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009.	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 150/2009).  Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).  (CIVIT) delib. 104/2010)	Tempestivo	Area Finanziaria
	6.2	Relazione sulla Performance	(Art. 10 c. 8 lett. b)  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9:  b) il Piano e la Relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009.	Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).  Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009).  (CiVITdelib. 6/2012).	Tempestivo	
	6.3	Ammontare complessivo del premi	(Art. 20 c. 1)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance.  Ammontare dei premi distribuiti.	Tempestivo	Area Finanziaria

	Annuale	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di incarichi dirigenziali, di soggetti ittolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza.	(art. 22 c, 2 e 3)  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualaisat itiolo gravante per l'anno sul pilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione, al numero dei governo, al trattamento economico complessivo a governo, al trattamento economico complessivo a l'appresentanti dell'amministrazione dell'ente degli relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli art. 14 e15.			
svitantsinimmA sənA	Annuale	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istifuiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività avolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico attidate.	(Art. 22 c. 1 lett. 8)  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:  2) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministrazione dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuire e delle attività avolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico attidate.	Enti pubblici Vigilati	1.77	7. Enti contr ollati
svitsitainimmA sərA	Tempest.	Livelli di benessere organizzativo.	(Art. 20 c. 3) 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.	Benessere organizzalivo	g.9	
Blīsiznsni∃ səīA	Tempestivo	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi. Crado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale, i dati relativi personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma		4.9	

7.2	Società partecipate	<ul> <li>(art. 22 c. 1 lett. b)</li> <li>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</li> <li>b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</li> </ul>	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale .	Area Amministrativa
		(art. 22 c. 2 e 3)  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.  3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli art. 14 e15.	Per ciascuna società: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo per ciascuno di essi, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico, dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.  Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza. Per ciascuno degli enti ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo per ciascuno di essi, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico, dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.  Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza.	Annuale	Area Amministrativa
			5		

. . .

svitsıtzinimmA sərA	Tempestivo	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.	precedente comma.  (Art. 24 c. 1)  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività, amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.	Dati aggregati attività sministrativa	۲.8	8. Attivit à e proce dimen ti
вијвтігіпіттА ветА	Annuale	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, e società partecipate, gli enti di diritto privato controllati.	(Art. 22 c. 1 lett. d) 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: annualmente: d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i caponti tra l'amministrazione e gli enti di cui al	Rappresentazione grafica	<b>Þ</b> .7	
svitstrainimmA sərA	Annuale	indicazione delle funzioni attribuite e delle attività devenninati, in controllo dell'amministrazione, con incominati, in controllo dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.  Per ciascuno degli enti: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere partecipazione, durata dell'impegno, onere partecipazione, durata dell'impegno, onere partecipazione, durata dell'impegno, onere partecipazione, durata dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione, numero dei oporenno di essi, risultati di bilancio degli ultimi tre descrizt, incarichi di amministrazione di incompessivo per l'amministrazione di incompessivo per delle cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20 co. 3 decreto legislativo 39)2013).  Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici delle cause di inconferibilità e incompatibilità di nei quali sono pubblicati i dati relativi si componenti degli organi di indirizzo politico e si sono degli organi di indirizzo politico e si si componenti degli organi di indirizzo politico e si si collaborazione o consulenza.	f. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:	privato controllati		
svitsitainimmA serA		Elenco degli enti di diritto privato, comunque	(Art. 22 c. lett. c)	Enti di diritto	€.7	

8.2 Tipologie di procedimento

(Art. 35 co. 1 e 2)

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici al quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove-sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- I) le modalità per l'efféttuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui

Per ciascuna tipologia di procedimento:

breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

unità organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale;

termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione;

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

link di accesso al servizio on line, ove sia glà disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione;

l'effettuazione dei pagamenti modalità per eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

risultati delle indagini di customersatisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento.

## Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni:

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze. Ciascuna area per i procedimenti di propria competenza

Per ciascun procedimento di autorizzazione o

Ciascuna area per i procedimenti di propria competenza	Tempestivo	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni costitutive.  Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.  Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati.  Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione dichiarazioni sostitutive.	deil'art. 1 co. 28 della legge 190/2012.  (art. 35 co. 3)  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:  a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica elittuzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti al sensi degli artt. 43, 71 e di DPR 445/2000;  b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD (decreto legislativo 82/2005);  c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle aulle dichiarazioni sostitutive da parte delle aulle dichiarazioni sostitutive da parte delle aulle dichiarazioni sostitutive da parte delle suministrazioni procedenti.	Dichiarazioni sostitutive e acquisione d'ufficio del dati	<b>t</b> .8
svitsitalmmA sərA	Tempestivo	Risultati del moniforaggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali.	(Art. 24 co. 2)  2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il risultati del monitoraggio periodico soncernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi	Monitoraggio fempi iqmentali	£.8

9.1 sime i	Provvedimenti organi indirizzo politico	(Art. 23)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:  a) autorizzazione o concessione;  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 163/2006;  c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150/2009;  d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  Per ciascuno dei provvedimenti: contenuto; oggetto; eventuale spesa prevista; estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.	Semestrale	Clascuna area per i procedimenti di propria competenza	
			9		To a service of the s	

			l l	·	l l	Į
	Tempestivo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento. Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.	(Art. 25)  1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:  a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono ascoggettate le imprese in ragione della dimensione e criteri e le relative modalità di svolgimento;  b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.		01	10. Contr sulle impre se
Sinsizneni H senA	Tempestivo	concoral e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre per ciascuno dei provvedimenti:  Per ciascuno dei provvedimenti: contenuto; estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.  fascicolo relativo al procedimento.	provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti dici procedimenti di:  finali dei procedimenti di:  a) autorizzazione o concessione;  b) scelta dei contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di personale e progressioni di carriera di cui al concorai e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150/2006;  c) concorai atpulati dall'amministrazione con soggetti decreto legislativo 150/2009;  d) accordi atpulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubblicati il conpresi negli l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi l'oggetto, la eventuale appesa prevista e gli estremi relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella telativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella in secheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.		Ol	Us
i reg sens sucespic procedimenti di sznetemza singonospido		Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; con riferimento alla modalità di selezione prescelta;	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e sggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei	Provvedimenti ilneghib	2.6	

11. Bandi di gara e contr atti	11		(Art. 37)  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'art. 1 co. 32 della legge 190/2012, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006, e in particolare dagli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223 le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art. 57 co. 6 del decreto legislativo 163/2006, la delibera a contrarre (per gli enti locali: determinazione a contrattare ex art. 192 TUEL).	Avviso di preinformazione.  Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) nell'ipotesi di procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara.  (artt. 66, 122 e 124 del decreto legislativo 163/2006)  Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia.  Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sopra-soglia.  Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali.  Avviso sui risultati della procedura di affidamento.  Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza dei un sistema di qualificazione – settori speciali.	Tempestivo	Ciascuna area per i procedimenti di propria competenza
		,		Struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura, importo delle somma liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all'anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012).		
12. Sovve nzioni , contri buti, sussi di, vanta	12.1	Criteri e modalità	(Art. 26 co. 1)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Tempestivo	Area Amministrativa
ggi econo mici	12.2	Atti di concessione	(Art. 26 co. 2)  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati al sensi del citato art. 12 della legge 241/1990, di importo superiore a mille euro.	Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.	Tempestivo	Area Amministrativa
			5	<u> </u>		Appropriate

( "

1 1	i '					
	Z.E1	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	(Art. 29 co. 2)  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'art. 19 del decreto legialativo 91/2011, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cul all'art. 22 del medesimo decreto legialativo 91/2011.	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultari attesi e le motivazioni degli raggiungimento dei risultari e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Tempestivo	sinsiznani4 sərA
13. 1 Bilanc I		Bilancio consuntivo consuntivo	(Art. 29 co. 1)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprenzibilità.	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.  Conto consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.  (art. 32 co. 2 legge 69/2009, DPCM 26.4.2011)	Tempestivo	Area Finanziaria
			1. La pubblicazione di cui all'art. 26, comma 3, del comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili peneficiari di sovvenzione di vantaggii economici di manziari e l'attribuzione di vantaggii economici e privati.  Per ciascuno:  nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o ii nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o importo del vantaggio economico corrisposto;  norma e titolo a base dell'attribuzione;  ufficio e funzionatio o dirigente responsabile del nellativo procedimento amministrativo;  ufficio e funzionatio o dirigente responsabile del nellativo procedimento amministrativo;  link al progetto selezionato;  link al progetto selezionato;	Annuale	BvijshainimmA sejA

14. Beni immo bili e gestio ne patri	14.1	Patrimonio immobiliare	(Art. 30)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo	Area Tecnica
monio	14.2	Canoni di locazione o affitto	(Art. 30)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempest.	Area Tecnica
15. Contr olli e rilievi sull'a mmini strazi one	15		(Art. 31)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cul si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.  Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Tempestivo	Area Amministrativa
16. Serviz i eroga ti	16.1	Carta dei servizi e standard di qualità	(art. 32 co. 1)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	tempestivo	Area Amministrativa
The state of the s	16.2	Costi contabilizzati	(Art. 32 co. 2 lett. a)  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, pubblicano:  a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.	Costi contabilizzati del servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	Area Finanziaria

	de després de la constante de		S			The state of the s
sinsiznani7 sənA	Annuale	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di fempestività dei pagamenti). (art. 5 co. 1 decreto legislativo 82/2005)	(Art. 33)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "indicatore di tempestività dei pagamenti".	lidicatore di fempestività dei pagamenti	1.71	71, Paga menti bali'a mmini imm serize one
l documenti richiesti dalla norma non riguardano i comuni		Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	(Art. 41 co. 6)  6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata "Liste di attesa", i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	seatte ib eteid	<b>4.</b> 91	
svilsritelnimmA sərA	Annuale	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	(Art. 32 co. 2 lett. a)  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che infermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, pubblicano:  b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	lb ibəm iqməT epogasponə isivnəs	£.91	TATALAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
sinsiznsni'i sənA	Annuale	Costi contabilizzati dei servizi erogati agii utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.	(Art. 10 co. 5)  5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, si sensi dell'art. 10 co. 5 del decreto art. 10 co. 5 del decreto art. 10 co. 5 del decreto art. 10 dei costi effettivi e di quelli amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché si monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32.		Applica in the control of the contro	

÷ V

	1				Asso Einenvierle
17.2	IBAN e pagamenti informatici	(Art. 36)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 82/2005.	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.	Tempestivo	Area Finanziaria
18. 18 Opere pubbli che		(Art. 38)  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 128 del decreto legislativo 163/2006, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione.  Linee guida per la valutazione degli investimenti.  Relazioni annuali.  Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante.  Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.  Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.  Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate.	Tempestivo	Area Tecnica

			volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.  3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.		To Continue to the Continue to
	Tempestivo	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in atfuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità privata o pubblica in atfuazione dello strumento edificatone a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico inferesse.	b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; i relativi allegati tecnici.  2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privatia o pubblica in variante allo atrumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privati o pubblica trasformazione urbanistica d'iniziativa privati o pubblica trasformazione dello atrumento urbanistico generale in attuazione dello atrumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte vigente che comportino premialità redificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realiszazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o urbanizzazione extra oneri o della cessione di stree o		
		strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche le loro varianti. Per ciascuno degli atti: schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delibere di adozione o approvazione, relativi allegati tecnici.	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;		cazio ne e gover no del territo rio
eoinoeT senA		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,	(Art. 39)	61	19. Pianifi

	00		Informazioni ambientali che le amministrazioni		Area Tecnica
20. Infor mazio ni ambie ntali	20	<ol> <li>(Art. 40)</li> <li>In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del decreto legislativo 152/2006, dalla legge 108/2001, nonché dal decreto legislativo 195/2005.</li> <li>Le amministrazioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del decreto legislativo 195/2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del decreto legislativo 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".</li> <li>Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art. 5 deò decreto legislativo 195/2005.</li> <li>L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 195/2005. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo art. 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.</li> </ol>	Informazioni ambientali che le attititistazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:  Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;  Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente;  Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse;  Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse;  Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;  Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore;  Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.	Tempestivo	
21. Strutt ure sanita rie privat e accre ditate	21	(Art. 41 co. 4)  4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.	Nulla.	Nulla	Le informazioni richieste dalla norma non riguardano i comuni

5 EV

.

soinoэТ sөтА	Tempestivo	Ordinanza adottate concernenti gli interventi straordinana adottate concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legistazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti.  Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari.  Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.  Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione deli provvedimenti si straordinari.	(Art. 42)  1. Le pubbliche arministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le anministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 225/1992, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:  a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giuriadizionali intervenuti;  b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteni di adozione dei provvedimenti straordinari;  c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;  d) le particolari forme di partecipazione degli interessati si procedimenti di adozione dei provvedimenti		2. Strict	ei Sib O
--------------	------------	---	--	--	--	----------------

3.	23	1	A discrezione dell'amministrazione o in base a	Anticorruzione:	Ciascuna area per
Itri onte			disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.	Responsabile della prevenzione della corruzione.	informazioni e documenti di propria
uti				Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione).	competenza
				Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.	
		<u> </u>		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno).	
				Altri atti e documenti richiesti dall'ANAC.	
				Accesso civico:	
				Nome del Responsabile della trasparenza cui é presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica.	·
				Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.	
				Accessibilità e dati aperti:	
				Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di	<u>-</u>
				Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.	Tempestivo
				Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).	
	ini.			Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà	
				5) essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013).	

e e

12

Il Responsabile per la trasparenza

Data,